



**Area Organizzativa 1° Dipartimento Servizi territoriali
Ufficio Sportello unico attività produttive e commercio**

**ORDINANZA SINDACALE
N. 925
DEL 23/12/2025**

Oggetto: **DIVIETO DI CONSUMO SUL POSTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E IN LATTINE E MODALITA' DI VENDITA DI BEVANDE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE E DI FINE ANNO PREVISTE A SUNA E A PALLANZA**

IL SINDACO

Considerato che mercoledì 24 e mercoledì 31 dicembre 2025 avranno luogo, rispettivamente nelle frazioni di Suna e Pallanza, manifestazioni per la celebrazione delle festività natalizie e di fine anno;

Considerato che è prevista la partecipazione di un numero rilevante di persone, anche presso gli esercizi di somministrazione situati nelle aree di svolgimento delle manifestazioni;

Ritenuto pertanto opportuno, su indicazione della Questura del Verbano Cusio Ossola - a tutela della sicurezza e dell'incolumità degli avventori e dei cittadini in genere - disporre, in occasione dei predetti festeggiamenti, il divieto di vendere per asporto, nonché del consumo sul posto, di bevande in contenitori di vetro e in lattine;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Dato atto che in data 22/12/2025 con prot. n. 68917, è stata effettuata la preventiva comunicazione al Prefetto ai sensi del citato art. 54 D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

- mercoledì 24 dicembre 2025 dalle ore 21,00 fino alle ore 04,00 del giorno successivo, in occasione dei festeggiamenti per le festività natalizie che si svolgeranno nella frazione di Suna;

- mercoledì 31 dicembre 2025 dalle ore 20,30 fino alle ore 06,00 del giorno successivo, in occasione dei festeggiamenti di fine anno che si svolgeranno a Pallanza in Piazza Garibaldi;

è fatto divieto DI CONSUMARE SUL POSTO BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E IN LATTINE e contestualmente è fatto divieto ai titolari di esercizi per la somministrazione, di esercizi commerciali ed artigianali, ubicati nelle aree di svolgimento delle manifestazioni, di VENDERE PER ASPORTO BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E IN LATTINE.

La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Verbania.

Le violazioni al suddetto divieto saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00.

Il personale di Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e dell'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241 del 07/08/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della L. n. 1034 del 06/12/1971, chiunque vi abbia interesse può ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. È ammesso ricorso gerarchico al prefetto del Verbano Cusio Ossola entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Verbania.

IL SINDACO
ALBERTELLA GIANDOMENICO